



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Segreteria e Affari Generali
Ufficio Segreteria e Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 191 di data 18/06/2026

OGGETTO: Missione istituzionale a Roma del 06 febbraio 2026 – rimborso spese di viaggio e soggiorno a favore dell'Assessore Giuliana Cristoforetti - liquidazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

Premesso che:

In data 06 febbraio 2026 l'Assessore Giuliana Cristoforetti si è recata in missione istituzionale a Roma.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina delle indennità di missione e dei rimborsi spese di viaggio agli amministratori (approvato con delibera consiliare n. 87 di data 28.10.1987) è stata preventivamente autorizzata dal Sindaco con nota prot. 1039 di data 28 gennaio 2026.

L'art. 69 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), prevede che:

"1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione".

L'art. 70 della medesima legge, prevede il rimborso delle spese forzose sostenute dagli amministratori comunali per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

Come stabilito dall'art. 8 del sopracitato Regolamento comunale, è facoltà dell'interessato scegliere alternativamente tra un'indennità di missione o il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi compiuti dagli amministratori comunali fuori dal territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale in caso di opzione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute l'amministratore comunale avrà diritto ad ottenere i seguenti rimborsi:

costo effettivo del viaggio in ferrovia, in autobus, in aereo o con nave, con esclusione dell'indennità supplementare (10% o 5% sul costo del biglietto) o, alternativamente, l'indennità chilometrica di cui all'art. 6, se il viaggio è effettuato col proprio automezzo, oltre al pedaggio autostradale, alle spese di parcheggio e garage;

costo dell'albergo;

costo del ristorante;

costo dell'eventuale servizio taxi, del telefono, portabagagli e deposito bagagli.

La circolare n. 6/EL/2010 del 22 dicembre 2010, avente ad oggetto "*Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori e dai consiglieri comunali*" disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- **Facoltà di autoregolamentazione:** Illustra le modifiche normative introdotte, precisando che gli enti locali hanno la possibilità di adottare una propria disciplina regolamentare interna (autoregolamentazione) per la gestione dei rimborsi delle spese di viaggio.
- **Vincolo di spesa:** Pone un limite inderogabile alla suddetta autoregolamentazione, stabilendo che essa non deve in alcun caso comportare una spesa maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa di legge.
- **Limiti per le spese di soggiorno:** Specifica che il rimborso delle spese di soggiorno sostenute dagli amministratori in missione deve essere liquidato applicando la disciplina regionale (l'art. 69, comma 1 del Codice degli Enti Locali). Di conseguenza, tali rimborsi vanno riconosciuti esclusivamente nella misura e nei limiti massimi previsti per la figura del Segretario comunale, nel rispetto delle regole proprie del Comune per la fattispecie della missione.

L'art. 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha modificato l'art. 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), stabilisce che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (come i taxi) non concorrono a formare reddito unicamente se eseguiti mediante sistemi di pagamento tracciabili.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025, chiarisce e conferma le modalità di applicazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini dell'esenzione fiscale dei rimborsi.

Vista la richiesta di rimborso spese e relativa dichiarazione sulle finalità della missione presentata dall'Assessore Giuliana Cristoforetti in data 15 giugno 2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6733 di pari data, recante un totale di spese richieste pari ad euro 164,33.-.

Esaminata la documentazione giustificativa allegata e rilevato che, in merito all'importo di € 7,00 documentato tramite sola ricevuta POS, si liquida esclusivamente la spesa supportata da documentazione fiscale (scontrino, fattura o titolo di viaggio).

Accertato pertanto che l'importo totale delle spese effettivamente documentate e validamente rimborsabili ammonta a € 157,33, che in ottemperanza alla citata normativa fiscale deve essere così suddiviso:

- € 112,33.- per spese regolarmente documentate e con pagamento tracciato (viaggio in treno € 98,83.- e trasporto taxi tramite app € 13,50.-), da rimborsare in esenzione fiscale;
- € 45,00.- per spese di trasporto taxi (ricevute da € 20,00.- e € 25,00.-) pagate in contanti, per le quali difetta il requisito della tracciabilità e che pertanto costituiscono importo da assoggettare a tassazione IRPEF.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025);

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.

3 maggio 2018, n.2;

visto il Regolamento per la disciplina delle indennità di missione e dei rimborsi spese di viaggio agli amministratori approvato con delibera consiliare n. 87 di data 28.10.1987;

Vista la circolare regionale n. 6/EL/2010 del 22 dicembre 2010;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025;

Richiamata inoltre la legge provinciale 09.12.2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" e in particolare l'art. 52, comma 4, della medesima;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015, n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 29.12.2025, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 143 di data 30.12.2025, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 - parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 14.03.2025, relativa all'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 e la deliberazione n. 39 di data 19.03.2026 di conferma e aggiornamento dello stesso;

Visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;

– la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)";

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

– il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.01.2017;

– il Regolamento di contabilità approvato e con deliberazione consiliare n. 61 dd. 27.12.2017, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi delle sopra citate deliberazioni della Giunta comunale il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto del Sindaco n. 9 di data 22.05.2025, adottato ai sensi dell'articolo 60 del Codice degli Enti locali della Regione, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e degli Uffici, predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di distinzione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.

DETERMINA

1. di dare atto che all'Assessore Giuliana Cristoforetti spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute per la missione istituzionale svolta a

Roma, ai sensi dell'art. 69 del Codice degli enti locali (L.R. 2/2018), secondo la descrizione in premessa riportata;

2. di dare atto che le spese sono state effettivamente sostenute e documentate giusta nota prot. n. 6733 di data 15 giugno 2026, agli atti;
3. di approvare il rimborso delle spese di missione sostenute a Roma in data 06 febbraio 2026 dall'Assessore Giuliana Cristoforetti, quantificate complessivamente in € 157,33.-
4. di liquidare la suddetta somma a favore dell'Assessore Giuliana Cristoforetti, dando mandato all'Ufficio Personale di procedere all'erogazione nel seguente modo, ai sensi della normativa fiscale vigente:
 - € 112,33 a titolo di rimborso esente da ritenute fiscali;
 - € 45,00 a titolo di rimborso imponibile, da assoggettare alle ordinarie ritenute IRPEF applicate ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
5. di escludere dalla liquidazione la somma di € 7,00.- in quanto si liquida esclusivamente la spesa supportata da idonea documentazione fiscale (scontrino, fattura o titolo di viaggio);
6. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento ed indicata al punto 4. del dispositivo come dettagliato nel prospetto finanziario in calce alla presente;
7. di dichiarare che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali, il cui testo è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web del Comune di Avio – sottosezione Disposizioni Generali;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario;
9. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Segretario comunale supplente
MARIA FLAVIA BRUNELLI
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Pratica istruita da: Pericolosi Cinzia

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
U	2026	01 01	1.03.02.01.002	15	Impegno	157,33

--	--	--

ALLEGATI